

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2281

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, ANIASI, DI DONATO, MARIANETTI, CRISTONI,  
FINCATO, PIERMARTINI, ARTIOLI, MORONI, NOCI, MAZZA,  
D'ADDARIO, DEL BUE, DE CARLI, ALBERINI, BUFFONI,  
BREDÀ, PAVONI, RAIS, RENZULLI, PETRINI, POLVERARI,  
PRINCIPE, CURCI, ALAGNA**

*Presentata il 2 febbraio 1988*

### Nuove norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla polizia di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che con la legge 1° aprile 1981, n. 121 entrò in vigore la riforma della polizia: una legge importante e per molti aspetti rivoluzionaria.

Una legge che in verità in questi anni ha corso il rischio di una « caduta » non soltanto nella prima fase di attuazione e di gestione.

Non è questa la sede per un'analisi ed un esame impietoso in quanto non è stato fatto da chi poteva e doveva fare, non soltanto per una non adeguata capacità e pigrizia, ma forse per un latente

calcolo mirante alla conservazione di determinati interessi.

A distanza di anni, alla luce di fatti e comportamenti avvenuti, questa fondamentale riforma ha corso e corre pericoli di essere svuotata dei suoi contenuti innovatori, frapponendovi ostacoli di ogni sorta, determinando assurdi ritardi nell'applicazione delle norme.

Ciò premesso, è bene in questa sede, sottolineare in quest'ambito, anche la tutela dei diritti del personale che ha subito in parte questi riflessi non positivi: la professionalizzazione, l'organizzazione

dei servizi, le carriere. Sono questioni non di valore teorico, bensì di natura pratica.

È legittimo chiedersi cos'è la legge quadro della pubblica amministrazione, come deve collocarsi il rendimento dell'azione amministrativa con lo stato dei singoli soggetti dell'amministrazione?

In quest'ottica è giusto e doveroso ad un tempo che tutti abbiano lo stesso trattamento, lo stesso *status*, la stessa possibilità di carriera. Nel comparto della pubblica amministrazione, vi sono delle regole ben precise in adempimento anche dell'articolo 97 della Costituzione.

Nel caso delle intelaiature dell'amministrazione della pubblica sicurezza, non sono stati definiti dal legislatore nel det-

taglio, i particolari organizzativi affidabili al competente ministero.

Una grossa intelaiatura, indicata dalla legge, con i vincoli dell'ordinamento del personale, con i vincoli dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.

Da quanto precede ed in relazione anche alle normative emanate successivamente con appositi dispositivi legislativi si evince una sperequazione rispetto agli altri dipendenti dello Stato in riferimento allo stesso riordino delle carriere degli impiegati dello Stato.

Con la presente proposta si è inteso razionalizzare, armonizzare ed eliminare disfunzioni, discriminazioni e sperequazioni eccessive.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nel settimo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569 le parole: « dopo 14 anni di complessivo servizio » sono sostituite dalle seguenti: « dopo 8 anni di complessivo servizio ».

2. Nell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, le parole: « con almeno 10 anni di effettivo servizio » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno 6 anni di effettivo servizio ».

## ART. 2.

1. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Il personale della polizia di Stato che riveste la qualifica di assistente capo può conseguire nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la promozione alla qualifica di vice sovrintendente mediante concorso per titoli di servizio.

2. L'individuazione degli aventi titolo al concorso, il punteggio da attribuire sono indicati nel bando di concorso. I vincitori del concorso debbono frequentare un corso di aggiornamento e formazione della durata di 6 mesi.

3. Le modalità di attuazione ed i relativi programmi del corso sono stabiliti con decreto ministeriale ».

## ART. 3.

1. Il personale della polizia di Stato che riveste la qualifica di assistente e di sovrintendente che, alla data del bando di concorso, è in possesso del diploma di scuola media superiore, può accedere, nel

limite massimo di un sesto dei posti disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente, alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori, mediante concorso per titoli di servizio.

2. I vincitori del concorso debbono frequentare un corso di aggiornamento e formazione della durata di 6 mesi. Le modalità di attuazione ed i relativi programmi del corso sono stabiliti con decreto ministeriale.

#### ART. 4.

1. Il personale della polizia di Stato che riveste la qualifica di sovrintendente e di ispettore, che, alla data del bando di concorso, è in possesso del diploma di laurea, richiesto per l'accesso al ruolo di commissario, può accedere, nel limite massimo di un sesto dei posti disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente, alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari, mediante concorso per titoli di servizio.

2. I vincitori del concorso debbono frequentare un corso di aggiornamento e formazione della durata di 6 mesi. Le modalità di attuazione ed i relativi programmi del corso sono stabiliti con decreto ministeriale.